

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Franco Estrangeros	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 28 febbraio 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con reclamo del 04.02.2011, il legale della società ricorrente segnalava all'odierna convenuta che quel giorno alla cliente, beneficiaria di assegno bancario non trasferibile emesso dal titolare di un conto corrente presso la stessa banca, era stato restituito, impagato, il titolo suddetto con la motivazione «*importo in lettere non comprensibile*». Eccepiva che l'importo in lettere indicato sul titolo, oltre ad essere comprensibile benché discordante con quello espresso in cifre, andava comunque pagato, come previsto dalla normativa in materia. Riferiva che l'accaduto stava danneggiando la ricorrente la quale era carente di liquidità e sollecitava la Banca all'immediato pagamento dell'importo di "€ 7.005,81 (*settemilacinqueottantuno*)", oltre al risarcimento dei danni *patiti e patiendi* e al pagamento delle spese legali.

La banca rispondeva al reclamo con nota del 14.02.2011, ribadendo la correttezza della motivazione dello storno, alla luce del principio di letteralità che regola i titoli di credito. Al riguardo, precisava che la disciplina della Legge Assegni che sancisce la prevalenza dell'importo in lettere, in caso di divergenza con la somma scritta in cifre, presuppone ovviamente che l'importo indicato abbia un significato compiuto, non valendo in caso contrario il titolo quale assegno bancario.

Richiamando altresì la circolare ABI in materia n. 008168 del 05.12.2001, l'intermediario respingeva quindi la richiesta di qualsiasi pagamento e risarcimento.

Il legale della ricorrente riscontrava la nota della banca con missiva del 22.02.2011, nella quale lamentava il comportamento illegittimo ed arbitrario della convenuta in



relazione al mancato pagamento dell'assegno *de quo*, che aveva costretto la cliente ad intraprendere ulteriori e costose iniziative legali nei confronti della debitrice. Invitava pertanto la resistente a produrre idonea attestazione dell'esistenza dei fondi sul c/c della cliente al momento della presentazione per il pagamento del titolo in questione.

Con il ricorso presentato il 26.08.2011, la ricorrente, dopo aver riepilogato i fatti all'origine della vertenza, ha chiesto all'ABF di ordinare alla banca il pagamento dell'assegno in questione di €. 7.581,00 o, quantomeno, dell'importo in lettere ivi indicato o, quantomeno ancora, del minor importo costituente l'eventuale provvista esistente sul c/c al momento del chiesto pagamento; ha chiesto inoltre, considerate le difficoltà causate alla ricorrente medesima, che faceva ovviamente affidamento sul pagamento, la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, oltre al pagamento delle spese legali del procedimento.

Ha controdedotto la banca, la quale ha evidenziato che l'assegno, al momento della negoziazione (25.01.2011) risultava privo dei fondi, non essendo il conto corrente di appoggio assistito da fido. Ha, quindi, rilevato che sarebbe comunque stata impossibilitata a pagare il titolo, con ciò respingendo ogni responsabilità nella vicenda.

Aggiungeva che, in considerazione delle irregolarità presenti sul titolo, lo stesso era stato restituito alla banca negoziatrice per le azioni del caso, potendo la ricorrente agire nei confronti della traente anche senza protesto, a norma dell'art. 45 Legge Assegni. L'intermediario ha pertanto concluso chiedendo all'ABF di rigettare il ricorso perché infondato.

La ricorrente ha replicato con fax del 03.01.2012, esponendo in particolare che prima d'ora la banca resistente aveva sostenuto solo l'incomprensibilità dell'importo in lettere indicato sul titolo in oggetto, mentre nelle controdeduzioni ha segnalato la mancanza di provvista al momento della negoziazione dell'assegno stesso; su tale presupposto era d'obbligo la levata del protesto, che non sarebbe servito a conservare le azioni cartolari nei confronti di precedenti giratari, essendo l'assegno intrasferibile, ma avrebbe sortito la finalità di far attestare in modo solenne il mancato pagamento ad ogni altro effetto e di poter quindi provocare indirettamente l'adempimento da parte della traente che intendesse evitare danni, anche solo di immagine; l'azione esecutiva successivamente intrapresa nei confronti della traente ha dato esito negativo, in quanto la medesima Banca oggi resistente aveva dichiarato nel pignoramento presso terzi di non intrattenere rapporti con la debitrice; l'infruttuosità dell'azione esecutiva è dovuta alla circostanza che la debitrice, verosimilmente allarmata e comunque informata di quanto le stava accadendo, avrebbe deliberatamente chiuso ogni rapporto con la Banca, trasferendo altrove i suoi fondi.

Ribadendo che la resistente, nel (vano) intento di giustificare la propria colpevole omissione, ha adottato in due diversi momenti, due diverse giustificazioni fra loro contraddittorie e di non essere riuscita a recuperare il proprio credito, la ricorrente ha riaffermato il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni quantomeno pari all'importo letterale dell'assegno, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché il pagamento delle spese legali, da liquidarsi in via equitativa.

L'intermediario ha fatto pervenire le sue osservazioni alla replica della ricorrente, insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni: il titolo in questione non valeva come assegno bancario per la motivazione, già indicata, che l'importo in lettere è privo di significato compiuto; in ogni caso, non esisteva la necessaria provvista per il pagamento del titolo controverso, rispetto al quale la convenuta, nella sua qualità di trattaria, non assume alcuna obbligazione o responsabilità; in assenza di girate, la banca non è obbligata ad elevare il protesto, necessario unicamente per l'esercizio dell'azione di regresso contro eventuali giranti, risultando diversamente un ulteriore ed inutile aggravio di costi per il beneficiario; la ricorrente ha regolarmente esercitato l'azione

cambiaria, avendo già, l'assegno in questione, natura di titolo esecutivo e l'esito infruttuoso di tale azione non è ovviamente imputabile alla banca; il conto sul quale è stato tratto l'assegno è intestato ad una società.

DIRITTO

Il presupposto di fatto che ha dato origine alla presente controversia consiste nella emissione da parte del debitore di un assegno bancario nel quale la somma che deve essere indicata in lettere consiste in una espressione ("*settemilacinqueottantuno*") che non riproduce quella indicata in cifre.

Secondo la società ricorrente l'assegno avrebbe dovuto essere pagato per la somma indicata in lettere, anche se inferiore a quella in cifre perché aveva un senso compiuto e doveva essere interpretata come "settemilacinque euro e 81 centesimi".

Secondo la banca, invece, l'indicazione in lettere è priva di senso compiuto e perciò l'assegno deve essere considerato nullo. Comunque, l'intermediario ha dichiarato di essersi attenuto alle direttive dell'Associazione Bancaria Italiana, secondo cui il titolo è valido soltanto se non vi sono incertezze sulla determinatezza dell'espressione della somma da pagare e, quindi, sul contenuto dell'impegno assunto dal traente.

Sulla questione va osservato che la letteralità dell'assegno non consente all'intermediario trattario di interpretare le espressioni ambigue o insignificanti contenute nel titolo e tantomeno permette l'integrazione di espressioni incomplete, specialmente se riguardano l'indicazione in lettere del suo importo.

In termini più specifici, nel caso in esame l'espressione letterale "*settemilacinqueottantuno*" non ha un senso compiuto ed ha bisogno di essere interpretata operando una integrazione, anche se limitata all'aggiunta di un ipotetico segno di separazione tra le parole *settemilacinque* e *ottantuno*. E' evidente che effettuando una interpretazione / integrazione l'operatore supererebbe i limiti nei quali anche la prassi, recepita dall'accordo interbancario sulla materia, riconosce la possibilità di alcune varianti nella espressione letterale dell'importo del titolo. Il citato accordo ha indicato le uniche variazioni della letteralità di un assegno, che ritiene non possano inficiare la validità del titolo ravvisandole, con riguardo alla indicazione dell'importo scritto in lettere, in quelle che in nessun caso debbono richiedere, come invece si vorrebbe nella specie, una interpretazione da parte dell'intermediario.

Va, peraltro, sottolineato che l'art. 9 l. assegni prevede e consente la conservazione della validità dell'assegno nella ipotesi di differenza (quantitativa) tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre, ma non il contrasto tra le due indicazioni per insignificanza della scrittura in lettere dell'importo della somma da pagarsi.

Ferma restando, dunque, la nullità del titolo, l'intermediario ha dichiarato che, comunque, l'assegno era privo di provvista e non avrebbe potuto essere pagato, per cui nessun pregiudizio ha subito il creditore. La ricorrente ha, però, contestato l'argomento lamentando che, nonostante la mancanza di fondi, non sia stato levato il protesto dell'assegno, così che la società stessa è stata danneggiata perché privata dell'opportunità che la pressione psicologica esercitata dal protesto sul debitore potesse indurlo al pagamento.

La questione è mal posta. La rilevata nullità dell'assegno è prevalente rispetto all'obbligo di far constatare con il protesto il mancato pagamento, per l'ovvia ragione che se il titolo di credito è nullo non produce gli effetti tipici del genere negoziale di appartenenza, cioè non vale come assegno; perciò l'intermediario che abbia accertato la nullità dell'assegno tratto su di esso non ha l'obbligo di far constatare con il protesto il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mancato pagamento per mancanza di fondi. In altri termini, mentre la mancanza di provvista non rende inefficace l'assegno come titolo di credito, onde il protesto rimane un obbligo per il trattario e conserva la sua utilità per il portatore, la nullità dell'assegno, invece, priva il titolo di qualsiasi effetto "cambiario", compreso l'obbligo del trattario di far levare il protesto.

Si deve pertanto concludere che la condotta dell'intermediario convenuto è stata corretta e di conseguenza il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO